



CONTRATTO DI CONFERIMENTO DI N.01 ASSEGNI PER LE INCENTIVAZIONI DI ATTIVITA' DI TUTORATO, NONCHE' PER ATTIVITA' DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO SUI FONDI M.I.U.R. (D.M. 976/2014 ART.2)

TRA

Il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra – MIFT - dell'Università degli Studi di Messina

Rappresentato dal Prof. Fortunato Neri, nato ad _____, in qualità di Direttore pro-tempore e legale rappresentante per l'Università del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra, domiciliato per la sua carica in Messina P.zza Salvatore Pugliatti n.1 C.F. 80004070837, di seguito indicato come " MIFT "

E

Il dott./sig. Laura ANOLDO, nato/a a _____, residente a _____, (Codice Fiscale _____), di seguito denominato "Tutor"

PREMESSO CHE

- il Decreto Legislativo n.68 del 29 marzo 2012, ed in particolare l'art. 11, considera le attività a tempo parziale degli studenti per sostegno didattico e tutorato, qualunque ne sia l'ente finanziatore, esenti Irpef, senza rilevanza Irap e senza contribuzione alla gestione separata dell'Inps;
- con delibera del Consiglio del Dipartimento del 21/05/2018 è stata autorizzata una selezione per il conferimento di n. **32** **assegni** per l'incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, aperta agli studenti capaci e meritevoli regolarmente iscritti ai corsi di dottorato, corsi di laurea specialistica/magistrale o almeno al quarto anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico dell'Università degli Studi di Messina, da svolgere nell'anno accademico 2017/2018, per l'assolvimento delle attività sopra descritte presso i Dipartimenti/Centri di Ateneo.
- a seguito del procedimento di pubblica comparazione, è emerso che il dott. Laura ANOLDO possiede le caratteristiche meritevoli pienamente corrispondenti alle esigenze delle attività didattico integrative;
- in nessun caso il presente contratto può dar luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università;

LA

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, in considerazione dei reciproci diritti e doveri che scaturiscono dal presente atto, essendo intenzione che questi siano legalmente sanciti, le parti, in accordo con i termini e le condizioni di seguito convenuti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'oggetto della contratto consiste nello svolgimento di attività di tutorato didattico-integrativo, propedeutiche e di recupero, attività di tutorato alla pari, come definito all'art.3 del Regolamento per il Servizio di Tutorato (Regolamento del 18 gennaio 2016 prot. n.2318 rep. n.2/2016).
2. I profili per i quali è stipulato il contratto sono:

Profilo	Tipologia di Tutorato (come da Regolamento e art. 1 Avviso)	Corso di laurea o di Dottorato	RISORSE DA IMPIEGARE	N. ore di impegno sul progetto	Periodo
TO3	TUTORATO SPECIALISTICO DIDATTICO	CdS Magistrale in Fisica; Dottorato in Fisica	4	50 ore	Giugno- Novembre 2018

Art.2 – MODALITA' DI ESECUZIONE

1. Il Tutor si impegna a eseguire le attività di cui all'art.1 personalmente, senza avvalersi di sostituti, senza alcun vincolo di subordinazione, sotto la supervisione dei docenti responsabili Prof.ssa R. Utano e Prof.ssa A. M. Mezzasalma. Le attività di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il Tutor non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive e delle indicazioni impartitegli dal responsabile, organizza la propria attività in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato delle attività di orientamento e tutorato.
2. Il MIFT metterà a disposizione del Tutor l'organizzazione necessaria all'espletamento dell'attività richiesta, cioè i locali e le risorse strumentali per la corretta esecuzione. Le attività didattiche propedeutiche e di recupero ed oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite utilizzando le risorse fornite e messe a disposizione dal MIFT.

CA

3. Le attività saranno coordinate dalle Prof.sse R. Utano e A.M. Mezzasalma. Il Tutor è tenuto alla realizzazione della parte di programma assegnatogli, impegnandosi a svolgere le attività assegnate e a tenere un registro aggiornato nel quale, di volta in volta, dovrà annotare il percorso svolto. Il Tutor è tenuto altresì a depositare presso il MIFT documentazione completa, in formato cartaceo e/o digitale, del programma svolto e delle attività espletate.

Art. 3 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività del Tutor verrà svolta presso il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra – Polo Papardo – Via F. Stagno d'Alcontres, 31; in caso di sopravvenute esigenze l'attività potrà essere svolta presso altri locali dell'Università o presso altri centri di ricerca e/o Università.

Art. 4 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Per le attività previste all'art 1 – punto 1 – del presente contratto sarà erogato un premio di Euro 500,00 (diconsi cinquecento/00).
2. Il predetto importo deve intendersi al netto ai sensi del Decreto Legislativo n.68 del 29 marzo 2012, ed in particolare l'art. 11, come evidenziato nella premessa, ed è onnicomprensivo di qualsiasi spesa che il Tutor dovesse sostenere in ordine all'esecuzione dell'attività. Detto premio rimarrà invariato fino al termine dell'attività di sostegno didattico e tutorato.
3. La liquidazione sarà erogata a posteriori al termine delle attività e comunque dopo dichiarazione del responsabile delle attività.
4. Ai fini della erogazione il Tutor dovrà presentare alla Segreteria Amministrativa del MIFT richiesta di accreditamento del corrispettivo presso un istituto di credito (denominazione istituto, ABI CAB e N. di C/C - IBAN) o Società Poste Italiane S.p.A.
5. Dal presente contratto non matureranno per il MIFT, altri costi aggiuntivi da corrispondere, né indennità di cessazione del rapporto.
6. Il Tutor dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del premio ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso e nessun rimborso spese o trattamento di missione gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra.
7. L'importo sarà accreditato sul conto corrente che il collaboratore indicherà al MIFT contestualmente alla firma del presente contratto. Il MIFT non sarà in alcun modo responsabile nel

caso di variazioni alle modalità di pagamento che il collaboratore non abbia portato a conoscenza del MIFT con mezzi idonei.

Art. 5 – CASI E MODALITA' DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL CONTRATTO:

1. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti la impossibilità di esecuzione dell'attività per periodi medio-lunghi o lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, il contratto resterà sospeso senza erogazione del premio.

2. Il Tutor dovrà comunicare, per iscritto, preventivamente anche a mezzo PEC e comunque tempestivamente al MIFT l'impossibilità di eseguire le attività di sostegno didattico e tutorato, al fine di permettere allo stesso di intervenire con soluzioni alternative.

Art. 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il Tutor entri in possesso nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.

2. L'inadempimento delle obbligazioni e dei doveri previsti dal comma 1 comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 7 - CONTROLLI E VERIFICHE

1. I responsabili delle attività, procederà al termine a verificare i risultati raggiunti con particolare riferimento al programma di supporto assegnato al Tutor, e in caso di mancato raggiungimento ne darà comunicazione al Direttore del MIFT che notificherà al Tutor la revoca della borsa.

Art. 8 – DECORRENZA, DURATA

1. La borsa di studio e ricerca decorre dal 20/07/2018 e dovrà concludersi entro il 30/11/2018.

2. I termini del presente contratto sono ritenuti dalle parti essenziali, scaduti i quali, lo stesso si intende risolto e concluso a tutti gli effetti, ed è esclusa ogni proroga tacita.

Art. 9 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Tutor è consapevole che l'attività oggetto del presente contratto è resa in favore di una Amministrazione Pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.lgs. N. 165/01 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), ed è altresì consapevole che è interesse pubblico che essa sia svolta nel rispetto di principi di "diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta" (art. 1, comma 1, D.P.R. N. 62/13.);

pertanto il borsista, nello svolgimento delle attività di sostegno didattico e tutorato di cui al presente contratto, uniformerà il proprio comportamento agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. N. 62 del 16/04/2013), per quanto compatibili con la presente tipologia contrattuale.

Art. 10 – RISOLUZIONE E SUE CONSEGUENZE PER CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO

1. Il MIFT e il Tutor possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno **15 giorni**, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
2. In caso di mancato preavviso il MIFT e il Tutor rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al Tutor per il periodo di prestazione non eseguita.
3. Il contratto è risolto unilateralmente dal MIFT prima del termine quando si verificano:
 - a. Gravi inadempienze;
 - b. Sospensione ingiustificata delle attività di tutorato superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
 - c. Commissione di reati tra quelli previsti dall'art. 15 della legge 55/90 e successive modificazioni;
 - d. Danneggiamento o furto di beni;
 - e. Inosservanza da parte del Tutor degli obiettivi stabiliti con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti art. 2 e 6;
 - f. Impossibilità sopravvenuta della fruizione della borsa/assegno;
 - g. Inosservanza degli obblighi di condotta, per quanto assimilabili, per come definiti dal D.P.R. 62/13 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).
4. Alla risoluzione e/o termine del presente contratto il Tutor non avrà diritto ad alcuna indennità in aggiunta al premio pattuito del quale il Tutor si dichiara completamente soddisfatto.

Art. 11 – COMUNICAZIONI

1. Qualsiasi avviso di comunicazione, richiesta o permesso ai sensi del presente contratto dovrà avvenire in forma scritta a mezzo @mail come segue:

- per l'Università: dipartimento.mift@unime.it

- per il Tutor clausura@unime.it

oppure tramite PEC all'indirizzo: dipartimento.mift@pec.unime.it

Art. 12 – MODIFICHE

1. Il presente contratto potrà essere modificato solo mediante ulteriore accordo scritto e firmato da entrambe le parti.

Art.13 – RESPONSABILITA’

1. Il MIFT è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal borsista a persone e/o cose in corso di contratto.

Art.14 – BOLLO E REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86 relativo al T.U. sull’imposta di Registro.

2. L’imposta di bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico del Tutor.

Art. 15 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Tutor autorizza il MIFT al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti in relazione al presente contratto nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D. Lgs. N.196/2003.

Art. 16 – OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA

1. In ottemperanza agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 15 del dlgs n°33 del 14/03/2013, gli estremi del presente contratto unitamente al Curriculum Vitae del Tutor (da cui saranno resi inintelligibili i dati personali non pertinenti ai sensi dell’art. 4, comma 4, del dlgs n° 33/2013) verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Messina – sezione Amministrazione Trasparente

Art. 17 – FORO COMPETENTE

1. Il presente contratto viene concluso in Messina, presso gli uffici del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra – “MIFT” dell’Università degli Studi di Messina. Le parti convengono la competenza del Foro di Messina per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra di loro a seguito dell’interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e seguenti del Codice Civile le parti dichiarano di aver preso attenta visione, nonché di aver riletto i seguenti articoli che vengono così espressamente e specificatamente approvati: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17.

Il Tutor dichiara inoltre di ricevere dal MIFT copia del "Codice di comportamento".

Il Tutor dichiara altresì di ricevere dal MIFT copia del "Libretto informativo sul D. L.vo 81/2008".

Il Tutor

Il Direttore del Dipartimento MIFT

Sig./Dott. Laura Anoldo

Prof. Fortunato Neri

Laura Anoldo

Firmato digitalmente da: Fortunato Neri
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA/80004070837
Motivo: Direttore
Luogo: Messina
Data: 18/07/2018 12:22:25

